

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE**

ATTO N. DD 4650

Torino, 05/08/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 1252, ITALGAS SOLFATARA, BASSE DI STURA – SUDDIVISO IN “DISCARICA SOLFATARA” ED “AREE ESTERNE AL PERIMETRO DELLA DISCARICA SOLFATARA”. DET. N. 190 DEL 13/08/2018 E DET. N. 4632 DEL 30/11/2020. PRECISAZIONI E CHIARIMENTI.

Vista la determinazione dirigenziale della Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile della Città di Torino n. 190 del 13/08/2018, che ha preso atto dell’approvazione da parte della conferenza di servizi della documentazione trasmessa da Italgas Reti S.p.A. (di seguito “**Italgas**”) relativa all’intervento di *capping* quale messa in sicurezza permanente del sito denominato “Discarica Solfatara”, identificato al numero 1252 dell’Anagrafe Regionale dei Siti Contaminati, ubicato in Torino e compreso nella più vasta area denominata “Basse di Stura”.

Richiamati i punti 5) 6) 7) del dispositivo della stessa determinazione che si citano di seguito:

“5) di richiedere, entro 6 mesi dal ricevimento della presente determinazione, la presentazione del documento di analisi di rischio sito-specifica della porzione dell’area codice anagrafe n. 1252 esterna al perimetro della discarica Solfatara individuata in Allegato 5;

6) di richiedere la prosecuzione dei monitoraggi della falda previsti con cadenza semestrale e finalizzati alla definizione delle attività da intraprendere per la bonifica della matrice acque sotterranee (FASE II - ACQUE);

7) di richiedere, entro 6 mesi dal ricevimento della presente determinazione, la presentazione del progetto di bonifica della matrice acque sotterranee (FASE II – ACQUE)”.

Visto il ricorso R.G. n. 586/2019 promosso da Italgas avanti al T.A.R. Piemonte avverso la suddetta determinazione dirigenziale, con il quale è stata prospettata (i) la nullità di detta determinazione sotto il profilo della violazione del giudicato di cui alla sentenza del T.A.R. Piemonte 11.04.2013, n. 435, non appellata, nonché (ii) l’illegittimità della stessa per violazione di legge ed eccesso di potere nella parte in cui i richiamati punti 5), 6) e 7) “*impongono alla Società obblighi che l’art.*



242 del D.lgs. n. 152/2006 pone espressamente in capo al responsabile della contaminazione in applicazione del principio chi inquina paga”.

Vista la determinazione dirigenziale della Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile della Città di Torino n. 4632 del 30/11/2020 che ha preso atto, relativamente alle aree esterne al perimetro della Discarica Solfatara, dell'approvazione da parte della conferenza di servizi della revisione dell'analisi di rischio sito specifica trasmessa da Italgas con nota prot. n. 20218DEF0024 del 05/08/2020 con la precisazione che la stessa trasmissione non avrebbe implicato *alcuna acquiescenza alle richieste formulate dalla Città di Torino nella determina dirigenziale n. 190 del 13.08.2018”.*

Richiamati i punti 4) e 5) della menzionata determinazione n. 4632 che qui si riportano:

“4) di ricordare che il progetto di bonifica o di messa in sicurezza permanente per la matrice terreni ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i. deve essere presentato entro il termine di 6 mesi dalla data di ricevimento della presente determinazione, da parte del soggetto responsabile della contaminazione o, volontariamente, da parte del proprietario dell'area o di altro soggetto interessato;

5) di ricordare la necessità della presentazione del progetto di bonifica delle acque sotterranee da parte del soggetto responsabile della contaminazione o, volontariamente, da parte del proprietario dell'area o di altro soggetto interessato”.

Visto il ricorso per motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 586/2019 promosso da Italgas per la dichiarazione di nullità e/o l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 4632 del 30/11/2020 in relazione alle prescrizioni di cui ai predetti punti 4) e 5), in quanto *“pur essendo formulate anche nei confronti di soggetti distinti da Italgas Reti, e scontando una certa cripticità, assumono invero carattere lesivo per la Società, in quanto assoggettano quest'ultima, equiparandola al soggetto responsabile della contaminazione, all'esecuzione di ulteriori obblighi di bonifica che l'art. 242 T.U. Ambiente pone espressamente a carico esclusivamente del responsabile della contaminazione”.*

Considerato che i punti 5), 6) e 7) del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 190 del 13/08/2018 e i punti 4) e 5) della determinazione dirigenziale n. 4632 del 30/11/2020 sono suscettibili di un'interpretazione in senso prescrittivo tale da poter risultare incompatibile con la qualifica di Italgas di proprietario del sito non responsabile della contaminazione.

Considerato che Italgas, nella propria corrispondenza con l'Amministrazione comunale e nel predetto giudizio R.G. n. 586/2019 pendente avanti al T.A.R. Piemonte, ha richiamato la sentenza del T.A.R. Piemonte 11.04.2013, n. 435, non appellata e avente forza di giudicato, in forza della quale il Collegio ha definito la controversia annullando *“tutti gli atti impugnati nella parte in cui hanno posto a carico della società ricorrente, solo perché proprietaria delle aree, gli interventi di bonifica e/o di messa in sicurezza del sito”.*

Considerato, tuttavia, che già al nono capoverso delle premesse della citata determinazione dirigenziale n. 190 del 13/08/2018, era stato *“preso atto degli effetti sospensivi delle prescrizioni ministeriali disposti dalle Ordinanze del Consiglio di Stato n. 1565 del 27/03/2007 e del TAR Piemonte n. 228 del 14/03/2008, n. 473 del 24/06/2010, n. 127 del 23/02/2012 e n. 435 dell'11/04/2013”.*

Considerato, inoltre, che già all'undicesimo capoverso delle premesse della citata determinazione

dirigenziale n. 190 del 13/08/2018, era stata evidenziata la nota della Città prot. 10847 del 24/12/2015 con la quale l'allora Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (oggi Divisione Qualità Ambiente) aveva richiesto *“ad Italgas di esprimersi in merito alla volontà di dar seguito, in qualità di proprietario non responsabile della contaminazione, ai procedimenti di bonifica in corso sulle aree di proprietà situate in località Basse di Stura (c.a. 1252 e c.a. 717)”*.

Considerata la nota prot. 19144DEF0134 del 24/05/2019 (ns. prot. 4664 del 28/05/2019) con la quale Italgas ribadiva di rivestire nei procedimenti in questione la qualifica di proprietario incolpevole della contaminazione e confermava la disponibilità a predisporre la necessaria documentazione tecnica richiesta con la determinazione dirigenziale n. 190 del 13/08/2018 ai punti 5), 6), 7) esclusivamente quale manifestazione concreta di fattiva collaborazione, senza tuttavia che ciò implicasse *“alcuna acquiescenza alle richieste formulate dalla Città di Torino nella determina dirigenziale n. 190 del 13.08.2018”*.

Considerata la nota prot. 48055 del 03/06/2019 (ns. prot. 4946 del 5/06/2019) con cui la Città Metropolitana di Torino chiariva, dopo il deposito del ricorso R.G. n. 586/2019, anche in qualità di ente preposto ex D.Lgs. 152/2006 ad individuare i responsabili della contaminazione, che nel proprio precedente parere prot. 107648 del 14/09/2017 (ns. prot. 8386 del 21/09/2017), acquisito dalla Città in sede di conferenza dei servizi per l'approvazione di quanto oggetto della determinazione dirigenziale n. 190 del 13/08/2018, la richiesta riguardante la presentazione del progetto operativo di bonifica relativa alla matrice acque sotterranee *“aveva lo scopo di evidenziare esclusivamente una esigenza di carattere generale circa la necessità, ancora gravante sull'area nel suo complesso, di dare corso alle attività di bonifica delle acque sotterranee. Tale esigenza di carattere generale, già peraltro verbalmente manifestata nel corso della citata Conferenza dei Servizi del 17.05.2016, non possedeva alcuno specifico intento ordinatorio nei confronti della Soc. Italgas S.p.a., in quanto ad oggi non risulta ancora possibile individuare il responsabile dell'inquinamento ai sensi dell'art. 244 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in ogni caso qualunque azione deve necessariamente seguire la gerarchia prevista dalla normativa vigente in materia di bonifiche, che non impone alcun obbligo a carico del proprietario incolpevole e che prevede, in ultimo, l'esercizio dell'intervento sostitutivo da parte della Pubblica Amministrazione”*.

Considerato che già al tredicesimo capoverso delle premesse della determinazione dirigenziale n. 4632 del 30/11/2020 era stato *“preso atto che con la lettera di trasmissione del documento “Revisione I dell'Analisi di Rischio sito specifica per il Sito in oggetto (Rel.19117971_12756 - Agosto 2020, Golder A. Srl), prot. 20218DEF0024 del 5/8/2020 (ns. prot. 6057 del 6/8/2020)” Italgas Reti S.p.A. ha sinteticamente ribadito:*

- di rivestire nel procedimento in oggetto la qualifica di proprietario incolpevole della contaminazione e che pertanto ha presentato, senza averne obbligo, l'analisi di rischio esclusivamente quale manifestazione concreta di fattiva collaborazione alla risoluzione delle problematiche ambientali presenti nel sito e finalizzata alla cessione delle aree esterne alla Solfatara (c.a. 1252), di cui all'iniziativa avviata dalla Direzione Urbanistica e Territorio della Città con nota prot. 40 del 19/7/2018;
- di aver predisposto spontaneamente lo studio di fattibilità della bonifica delle acque sotterranee inviato agli Enti competenti nel febbraio 2020 con lettera prot. 20058DEF0145 del 27/02/2020 (ns. prot. 1891 del 3/03/2020);
- di aver proseguito nel 2019 e nel 2020 con le attività di monitoraggio idrochimico della falda sottostante l'area di proprietà aziendale, i cui risultati sono stati trasmessi agli Enti competenti,

per l'anno 2019, con lettera prot. 20077DEF0287 del 17/03/2020 (ns. prot. 2457 del 23/03/2020), e lo saranno, per il 2020, non appena gli esiti saranno stati acquisiti ed elaborati;

- di aver pertanto assolto a tutti gli impegni spontaneamente assunti nella nota prot. 19144DEF0134 del 24/05/2019 (ns. prot. 4664 del 28/05/2020), sicché deve ritenersi escluso il coinvolgimento della Società in ulteriori attività che fossero individuate nelle successive fasi dell'iter di bonifica, fatta salva la prosecuzione delle attività di monitoraggio e manutenzione connesse alla sola area interessata dal capping della discarica Solfatarata (in accordo alla D.D. n. 190 del 13 agosto 2018)".

Considerato inoltre che già al sedicesimo capoverso delle premesse della determinazione dirigenziale n. 4632 del 30/11/2020 era stato "considerato che alla data odierna non è ancora stato individuato dagli Enti competenti il responsabile della contaminazione dell'area in oggetto".

Considerata inoltre la nota prot. 70310 dell'8/10/2020 (ns. prot. 7792 del 12/10/2020) con cui, tra le altre cose, Città Metropolitana di Torino prendeva atto di quanto comunicato da Italgas con nota prot. n. 20218DEF0024 del 05/08/2020, vale a dire il fatto che deve "ritenersi escluso il coinvolgimento della Società in ulteriori attività che fossero individuate nelle successive fasi dell'iter di bonifica, fatta salva la prosecuzione delle attività di monitoraggio e manutenzione connesse alla sola area interessata dal capping della discarica Solfatarata (in accordo alla D.D. n. 190 del 13 agosto 2018)".

Ritenuto che dagli atti citati fosse evidente che la Città agisse nei confronti di Italgas non in qualità di soggetto ritenuto responsabile, bensì di proprietario o soggetto volontariamente interessato alla prosecuzione del procedimento di bonifica sui siti di proprietà.

Confermato dunque che la Città di Torino è consapevole del fatto che Italgas riveste la qualifica di proprietario non responsabile della contaminazione del sito.

Considerato che, in ragione di quanto precede, le menzionate prescrizioni di cui ai punti 5), 6), 7) della determinazione dirigenziale n. 190 del 13/08/2018 ed ai punti 4), 5) della determinazione dirigenziale n. 4632 del 30/11/2020 non rivestono pertanto valore prescrittivo nei confronti di Italgas, la quale, dunque, non è destinataria di alcun obbligo di attuare le misure di cui ai menzionati punti.

Tenuto conto altresì che con nota del 2 agosto 2023 (acquisita al protocollo della Divisione Patrimonio della Città con prot. 5636 del 3/08/2023) Italgas, dietro richiesta della Città di Torino, (i) ha manifestato la disponibilità alla cessione di alcune aree site in località Basse di Stura, una parte delle quali ricadente nell'area oggetto dei contenziosi pendenti avanti al T.A.R. Piemonte, la cui acquisizione risulta necessaria per l'intervento di messa in sicurezza permanente – finanziato con fondi PNRR– del sito di proprietà comunale "Deltasider", ed (ii) ha contestualmente rappresentato l'esigenza che nel contesto della possibile cessione delle predette aree vengano definiti anche i suddetti contenziosi pendenti.

Considerato che la definizione della controversia, essendo generata da una mera divergenza interpretativa, risolvibile con la presente determinazione, risulta rispondente all'interesse pubblico.

Ritenuto opportuno ulteriormente precisare e, per quanto sopra, confermare, che quanto previsto ai sopra citati punti 5), 6), 7) della determinazione dirigenziale n. 190 del 13/08/2018 ed ai punti 4), 5) della determinazione dirigenziale n. 4632 del 30/11/2020 era indirizzato ad Italgas Reti S.p.A. in

quanto proprietario non responsabile della contaminazione con facoltà, e non obbligo, di adempiere.

Considerato che, con nota prot. n. F24208DEF0014 del 26/07/24 (ns. prot. n. 7582 del 29/07/2024), Italgas Reti S.p.A. ha trasmesso agli Enti la richiesta di rilascio della certificazione di avvenuta bonifica dell'area "DISCARICA SOLFATARA" ai sensi dell'art. 248 D.lgs. n. 152/2006.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

DETERMINA

1) **di precisare e confermare**, per le ragioni espresse in narrativa, che quanto previsto ai punti 5), 6), 7) della determinazione dirigenziale della Città di Torino n. 190 del 13/08/2018 ed ai punti 4), 5) della determinazione dirigenziale della Città di Torino n. 4632 del 30/11/2020 era ed è indirizzato ad Italgas Reti S.p.A. in quanto proprietario non responsabile della contaminazione rilevata nel sito codice anagrafe 1252, suddiviso in "Discarica Solfatara" e "Aree esterne alla discarica Solfatara", ubicato in Torino e compreso nella più vasta area denominata "Basse di Stura";

2) **di precisare e confermare** che quanto previsto ai punti 5), 6), 7) della determinazione dirigenziale della Città di Torino n. 190 del 13/08/2018 ed ai punti 4), 5) della determinazione dirigenziale della Città di Torino n. 4632 del 30/11/2020 non riveste valore prescrittivo nei confronti di Italgas, la quale, dunque, non è destinataria di alcun obbligo di attuare le misure previste ai menzionati punti.

3) **di dichiarare** che, nell'ambito del procedimento di bonifica relativo al sito codice anagrafe 1252, suddiviso in "Discarica Solfatara" e "Aree esterne alla discarica Solfatara", Italgas Reti S.p.A. ha eseguito le attività che, in qualità di proprietario incolpevole, si è impegnata ad attuare;

4) **di dare atto** che allo stato attuale non risultano richieste pendenti relative al procedimento di bonifica in oggetto nei confronti di Italgas Reti S.p.A. da parte della Città;

5) **di dare atto** che, con nota prot. n. F24208DEF0014 del 26/07/24 (ns. prot. n. 7582 del 29/07/2024), Italgas Reti S.p.A. ha trasmesso agli Enti la richiesta di rilascio della certificazione di avvenuta bonifica dell'area "DISCARICA SOLFATARA" ai sensi dell'art. 248 D.lgs. n. 152/2006;

6) **di trasmettere** la presente determinazione a Italgas Reti S.p.A. e, per conoscenza, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – SISP – Epidemiologia, Screening e

Edilizia Urbana, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – Dipartimento Avvocatura, Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata, Divisione Partecipazioni Comunali e Patrimonio e Perino Piero S.r.l., in qualità di attuale proprietario di parte delle aree;

7) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

8) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

9) **di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

10) **di dichiarare** ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo al sottoscritto.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Lorenzo De Cristofaro